

**“LE NOVITÀ DEL PROCESSO TRIBUTARIO ALLA
LUCE DELLA RIFORMA DEL CODICE DI
PROCEDURA CIVILE”**

(aggiornato 2 novembre 2009)

*Avv. Maurizio Villani
Avv. Valentina Marangio
Avv. Elvira Licchetta
Dott.ssa Paola Rizzelli*

... per acquistare questo e-book

clicca QUI, poi su “E-BOOK” e quindi più sotto su “proseguì”

il prezzo è di 24 euro IVA compresa

INDICE

1. Principi generali della legge n. 69 del 18 giugno 2009, pubblicata in G.U. n. 140 S.O. n. 95/L del 19 giugno, entrata in vigore sabato 04 luglio 2009	2
2. Riduzione dei riti	5
3. Nuovi termini processuali	23
4. Gli effetti della riforma al codice di rito sulle notifiche degli atti tributari	31
5. Translatio iudicii	32
6. Rimessione in termini	36
7. Il principio di non contestazione	37
8. Consulenza tecnica d'ufficio	40
9. Le spese del giudizio	42
10. Sentenze più concise e sintetiche	46
11. Deposito di documenti in appello	47
12. Il filtro di ammissibilità	48
13. Abolizione del quesito di diritto	52
14. Disposizioni transitorie	53

1. Principi generali della legge n. 69 del 18 giugno 2009, pubblicata in G.U. n. 40 S.O. n. 95/L del 19 giugno 2009, entrata in vigore sabato 04 luglio 2009.

Con la Legge 18 giugno 2009, n. 69, recante “Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile”, sono state introdotte diverse e importanti modifiche alla disciplina del codice di procedura civile. Il fine della legge è quello di **ridurre la durata dei processi**, pur rispettando il diritto di difesa delle parti, e di **evitare il c.d. abuso del processo** con l’introduzione del calendario del processo e con la previsione di sanzioni processuali, collegate alla mala fede delle parti ed ai tentativi di allungamento irragionevole dei tempi di definizione delle controversie. Le principali modifiche introdotte sono:

- ✚ **aumento della competenza di valore del giudice di pace:** l’art. 45, comma 1, della Legge n. 69/09 modifica l’art. 7 c.p.c. .Viene aumentata, così, la competenza per valore del giudice di pace nella cause che riguardano i beni mobili (da 2500 a 5000 euro) e nelle cause relative al risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli e natanti (da € 15.493 ad € 20.000). E’ stata, inoltre, attribuita al giudice di pace l’ulteriore competenza per le cause relative agli interessi o accessori da ritardato pagamento di prestazioni previdenziali o assistenziali;
- ✚ **procedimento sommario di cognizione:** dall’entrata in vigore della legge di riforma, le cause di competenza del tribunale in composizione monocratica, si potranno svolgere nelle forme del procedimento sommario di cognizione (art. 702 *bis*, *ter* e *quater* c.p.c.). E’ un procedimento “informale” (per quanto riguarda i tempi e i modi di istruzione della causa) e allo stesso tempo semplificato (per quanto riguarda la fase decisoria), tuttavia è un procedimento a cognizione piena, in quanto l’accertamento del giudice deve estendersi a tutti i fatti costitutivi, modificativi e impeditivi

allegati dalle parti. Le parti potranno ricorrere a questo procedimento semplificato, in alternativa al procedimento ordinario di cognizione, in tutte le cause in cui il tribunale giudica in composizione monocratica. L'atto conclusivo in questo caso è costituito da un'ordinanza provvisoriamente esecutiva, suscettibile di passare in giudicato se non appellata entro trenta giorni dalla sua comunicazione o notificazione. Lo scopo è quello di creare una corsia preferenziale per le cause più semplici;

✚ **c.d. calendario del processo:** l'introduzione dell'art. 81 bis disp. att. c.p.c., prevede che, quando il giudice individua i mezzi istruttori da ammettere al processo, deve fissare il calendario del processo, stabilendo le date di tutte le udienze successive del processo. Le date dovranno essere rispettate, il calendario, infatti, potrà essere derogato anche d'ufficio ma solo per gravi motivi sopravvenuti. La proroga deve essere richiesta dalle parti prima della scadenza dei termini. L'obiettivo è quello di rendere trasparente la durata del processo;

✚ **semplificazione dei riti:** è stata attribuita al Governo la delega per la riduzione e la semplificazione dei procedimenti civili che attualmente sono circa trenta (art. 54, Legge n. 69/09) . Tale progetto di semplificazione dovrebbe attuarsi con la riconduzione dei riti previsti dalla legislazione speciale nell'ambito dei tre modelli di cognizione previsti dal codice di procedura civile (rito ordinario di cognizione, procedimento sommario di cognizione e rito del lavoro). Il legislatore ha abrogato il rito societario (disciplinato dal D.Lgs. 17 gennaio 2003, n.5), le cause in materia saranno disciplinate dal rito ordinario. Allo stesso modo l'abrogazione dell'art. 3 della Legge 21 febbraio 2006, n.102 fa sì che le controversie in materia di risarcimento del danno da incidente stradale non siano più assoggettabili al rito del lavoro ma riconducibili al rito ordinario di cognizione;

✚ **nuovi termini processuali:** la riforma ha ridotto a tre mesi i termini per la riassunzione del processo a seguito del suo arresto (sospensione,

interruzione, cancellazione della causa dal ruolo, dichiarazione di incompetenza, cassazione della sentenza con rinvio ecc.). Il termine di decadenza dell'impugnazione è ridotto da un anno a sei mesi;

- ✚ **rimessione in termini:** viene abrogata la norma dell'art. 184-bis c.p.c., il cui contenuto è trasfuso, come secondo comma, nell'art. 153 c.p.c. dal titolo "*improrogabilità di termini perentori*". La parte che dimostra di essere incorsa in decadenze per causa ad essa non imputabile potrà essere rimessa in termini.
- ✚ **notificazioni:** è introdotta dalla riforma la possibilità, per l'Ufficiale giudiziario, di certificare la conformità del supporto cartaceo al documento informatico originale e di inviare l'atto notificato tramite strumenti telematici;
- ✚ **translatio iudicii:** la legge prevede che il giudice che dichiara il proprio difetto di giurisdizione (civile, tributario, amministrativo o contabile) deve indicare altresì il giudice nazionale che ritiene munito di giurisdizione. Se entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della pronuncia negativa di giurisdizione la domanda è riproposta davanti al giudice ivi indicato, sono fatti salvi gli effetti sostanziali e processuali della domanda proposta e, inoltre, le prove raccolte dal giudice privo di giurisdizione possono essere valutate come argomenti di prova dal giudice munito di giurisdizione;
- ✚ **il principio di non contestazione:** nella nuova formulazione l'art. 115 c.p.c. prevede che il giudice può porre a fondamento della decisione non solo le prove proposte dalle parti ma anche i fatti non specificatamente contestati dalle parti costituite;
- ✚ **consulenza tecnica d'ufficio:** in tema di c.t.u., l'art. 195 c.p.c. prevede, nella nuova formulazione, che il giudice al momento dell'affidamento dell'incarico al consulente tecnico fissi tre termini: un termine entro il quale il consulente deve depositare in cancelleria la relazione conclusiva, un

termine entro il quale le parti devono trasmettere al consulente le proprie osservazioni finali ed un termine entro il quale il consulente deve depositare in cancelleria la relazione finale, le osservazioni delle parti e la valutazione sulle stesse;

- ✚ **spese del giudizio:** la riforma consente di recuperare in via forfettaria e con un procedimento più snello e rapido le spese del processo. Sul punto ci si soffermerà nel corso dell'esposizione;
- ✚ **sentenze più concise e sintetiche:** la redazione della sentenza sarà semplificata, nel senso che dovrà essere concisa e potrà riferirsi a precedenti conformi;
- ✚ **deposito di documenti in appello:** è stato inserito nell'art. 345 c.p.c. la precisazione che *“non possono essere prodotti nuovi documenti”*;
- ✚ **filtro di ammissibilità per i ricorsi per Cassazione e abolizione del quesito di diritto:** in materia di impugnazioni si elimina l'onere di indicare il quesito di diritto nei motivi di ricorso in Cassazione (è stato abrogato l'art. 366 c.p.c.) e s'introduce il filtro di ammissibilità per i ricorsi in Cassazione, al fine di ridurre il carico di lavoro della Suprema Corte;
- ✚ **testimonianza scritta:** il giudice, se esiste accordo tra le parti, può autorizzare l'acquisizione della prova testimoniale scritta. Al testimone verrà fornito un apposito modulo contenente i capitoli di prova ammessi dal giudice e sui quali verrà interrogato. Trattasi di una modalità di acquisizione della prova che potrà essere usata soprattutto nei casi in cui il testimone dovrà riferire su circostanze semplici;
- ✚ **esecuzione delle sentenze di condanna degli obblighi di fare e di non fare:** ai fini dell'esecuzione delle decisioni, che hanno per oggetto obblighi di fare e di non fare, il giudice potrà stabilire con il provvedimento di condanna, una penale in denaro per il ritardo nell'adempimento degli obblighi suddetti.

.....

Avv. Maurizio Villani
Avv. Valentina Marangio
Avv. Elvira Licchetta
Dott.ssa Paola Rizzelli

... per acquistare questo e-book

clicca QUI, poi su "E-BOOK" e quindi più sotto su "proseguì"

il prezzo è di 24 euro IVA compresa